

Codice A1607C

D.D. 29 agosto 2025, n. 631

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 - CUREGGIO (NO) - Intervento: Trasformazione di area boscata in area agricola - Via San Giorgio, foglio 3 mappali 809-1136. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 631/A1607C/2025

DEL 29/08/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 – CUREGGIO (NO) - Intervento: Trasformazione di area boscata in area agricola - Via San Giorgio, foglio 3 mappali 809-1136. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza del Sig. *omissis* pervenuta dal Comune di CUREGGIO (NO) volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della

l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i).;

DETERMINA

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal

Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Allegato 1

Settore Urbanistica Piemonte Orientale

urbanistica.est@regione.piemonte.it

PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it

caterina.silva@regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/462/2025A/A1600A

Rif. n. 58456/A1600A del 10/04/2025

91285/A1600A del 16/06/2025

94110/A1600A del 20/06/2025

94111/A1600A del 20/06/2025

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32

Comune: CUREGGIO (NO)

Intervento: Trasformazione di area boscata in area agricola - Via San Giorgio,
foglio 3 mappali 809-1136

Istanza: [REDACTED]

Esaminata l'istanza, qui pervenuta, tramite PEC, dal Comune di CUREGGIO (NO) in data 10/04/2025, con nota prot. n. 1869 del 08/04/2025, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi richiesti con nota del Settore scrivente prot. 69660/A1600A del 06/05/2025, anticipati dal tecnico incaricato in data 16/06/2025 e pervenuti formalmente dal Comune di CUREGGIO in data 20/06/2024, con nota prot. n. 3203 del 19/06/2025,

considerato che gli interventi previsti consistono nell'eliminazione della vegetazione attualmente presente sui mappali oggetto di intervento, per una superficie inizialmente dichiarata pari a circa 2988 mq e leggermente ridotta, a seguito delle integrazioni prodotte, per assicurare la conservazione di una fascia arboreo/arbustiva di circa 20x3 mt lungo il canale/roggia esistente al margine sud dei mappali stessi; l'area ospiterà un parco/giardino privato, con la creazione di una zona a prato per la successiva messa a dimora di alberi ornamentali e da frutto;

in seguito alla richiesta di integrazioni è emerso altresì che l'istanza presentata non è comprensiva della previsione di altre opere, quali la strada sterrata di accesso alla proprietà ovvero una recinzione dell'area prativa così creata;

l'intervento si colloca in ambito rurale, all'estremo margine orientale del centro abitato; l'area è individuata come boscata nello strumento urbanistico comunale e sulla base dello stato di fatto in seguito alle indagini compiute dall'agronomo le cui risultanze sono riportate nella Relazione Paesaggistica, e risulta pertanto tutelata ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 42/2004,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di CUREGGIO (NO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142, c.1, lett. g) del D.lgs 42/2004,

considerato che gli interventi per cui viene ora richiesta autorizzazione, compromettono una vegetazione non di pregio (robinieto) e che l'area interessata dalla trasformazione del bosco è stata, seppur leggermente, ridimensionata, per conservare la continuità vegetazionale lungo il canale/roggia al margine sud dei mappali di intervento,

considerato che non è prevista la realizzazione di altre opere o manufatti edilizi e che pertanto l'intervento non risulta alterare sostanzialmente il contesto rurale interessato,

considerato pertanto che le opere non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004,

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. p.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Relazione Paesaggistica ordinaria e descrizione tecnica dell'intervento 14-03-2025</i>	██████████-06032025-1155.010_0.RELAZIONE PAESAGGISTICA ordinaria ██████████ Cureggio 14-3-2025.pdf.p7m
2	<i>Fotoinserimento</i>	██████████-06032025-1155.060_0.fotoinserimento ██████████ - Cureggio.pdf.p7m
3	<i>Riscontro alla richiesta di integrazioni a firma del tecnico incaricato</i>	██████████-11062025-1539.660_3.integrazioni trasformazione bosco ██████████ 9-6-2025.pdf.p7m
4	<i>Fotoinserimenti e punti di presa fotografici: integrazione</i>	██████████-11062025-1539.660_2.FOTOINSERIMENTI E PUNTI DI PRESA FOTOGRAFICI 9-6-2025.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico: planimetria con fascia arborata (integrazione)</i>	██████████-11062025-1539.660_4.planimetria con fascia arborata.pdf.p7m
6	<i>Elaborato grafico: planimetria con individuazione delle aree di intervento (integrazione)</i>	██████████-11062025-1539.660_0.AREA D'INTERVENTO 9-6-2025.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Alida Fiandaca

Il Dirigente del Settore
Arch. Caterina SILVA
(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)